



**GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE**

*Spett.le Beneficiario*

**OGGETTO: Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Comunicazione**

In osservanza di quanto previsto dalla **Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129**, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita"), si rammenta alla S.V. l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza a cui sono tenuti i soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA.

Nello specifico, per gli enti non profit non iscritti alla CCIAA, l'articolo 1 comma 125 della legge anzidetta prevede la pubblicazione nei propri siti o in analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni relative a sovvenzioni (laddove richieste da coloro che propongono idee per progetti a seguito di un cosiddetto "invito a presentare proposte"), sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo superiore a € 10.000,00 e ricevuti nell'esercizio precedente. Per le imprese, l'adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi **effettivamente erogati**: ciò significa che **vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato** nel corso dell'esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate dall'organizzazione.

La circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha altresì chiarito che il limite dei 10.000 euro deve **essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione**. Di conseguenza, devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che nel periodo di riferimento hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00. È opportuno precisare che la norma pone a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima.

La medesima circolare ha specificato, inoltre, che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

- 1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);**
- 2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);**
- 3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);**
- 4. data di incasso;**



**5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).**

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è **prevista**, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, **una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro**, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. **Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute esclusivamente per le imprese.**

In sede di conversione del decreto Milleproroghe è stata spostata al 1° gennaio 2024 la decorrenza di applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione in nota integrativa o sui siti Internet degli importi e delle informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il nuovo termine vale per l’inosservanza dell’obbligo di disclosure delle erogazioni incassate sia nel 2021 sia nel 2022.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, Vi preghiamo di dare contezza alla scrivente P.A. dell’avvenuta pubblicazione delle somme ricevute a titolo di acconto o di saldo da parte del **Servizio Programmazione Sociale della Regione Abruzzo**, mediante comunicazione a mezzo PEO ([dpg022@regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@regione.abruzzo.it)) o PEC ([dpg022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@pec.regione.abruzzo.it)) del relativo link a cui rinvenire le informazioni pubblicate.

Cordiali Saluti

Il Dirigente del Servizio  
**Avv. Romina Ciaffi**  
firmato digitalmente